



Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:

dott.ssa Paola Corabi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2651 del Ruolo Generale dell'anno 2018

avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

Parte_1, rapp.to e difeso dall'avv.to [REDACTED] ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Salerno, alla [REDACTED]

ATTORE

E

Controparte_1 in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to [REDACTED] ed è elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to [REDACTED] in Salerno alla [REDACTED]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da comparse conclusionali in atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, **Parte_1** ha convenuto in giudizio l' [...]

Controparte_1 in persona del Direttore Generale p.t. -, al fine di sentirla condannare al pagamento, in proprio favore, della somma pari ad €. 148.000,00, oltre spese mediche, o nella diversa somma determinata a seguito di istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme da liquidare, con vittoria di spese. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore concludeva:

Sentire accertare e dichiarare *“l'esistenza del nesso di causalità materiale e giuridica tra l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il sig. **Parte_1** e l'infezione post operatoria che ha determinato il danno grave della perdita della vista e irreversibile all'integrità fisica”*; nonché *“Affermarsi la esclusiva responsabilità dei sanitari, assistenti, dipendenti di turno presso i reparti di oculistica e chirurgia del **CP_2** **Parte_2** e per esso l' [...]*

Controparte_3, in p.l.r.p.t., in ordine alla produzione dell'evento dannoso e nefasto descritto in narrativa”; per l'effetto *“Condannare la convenuta **CP_4**, nella già spiegata qualità come in atti, in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non (danno biologico, invalidità permanente, ITT, ITP, danno esistenziale, aumento personalizzato, etc., patiti e subiti dalla parte attrice, in occasione dell'occorso e per la causale di cui innanzi, in favore dell'istante, sulla base dei criteri orientativi del Tribunale di Milano per lesioni macro-permanenti, quantificati in € 148.000,00, oltre spese mediche già sostenute e da sostenersi, danno morale e/o aumento personalizzato e danno esistenziale oppure di quella somma e nella misura che sarà determinata e quantificata dall'On.le Tribunale adito che riterrà opportuna, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme da liquidare, a far tempo dall'evento e fino all'effettivo ed integrale soddisfo”*.

Con propria comparsa, si costituiva l' **Controparte_5**

[...] in persona del Direttore Generale, la quale concludeva per il rigetto della domanda perchè infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, nonché per assenza di nesso di causalità tra i fatti descritti e i danni lamentati; con vittoria di spese, e compensi del presente giudizio.

Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, concessi i termini di cui all'art. 183 cpc e depositata la ctu medico-legale, la causa veniva rinviata per le conclusioni dal G.I. dott.ssa Iervolino. Veniva, poi, trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, all'udienza del 10.07.24, da questo giudice, in supplenza temporanea sul ruolo.

La domanda è fondata.

L'attore riferisce che in data 12 novembre 2012 si sottoponeva a intervento per cataratta all'occhio sinistro presso il P.O. di *Pt_2* e di essere stato sottoposto, dopo l'intervento, a controllo medico dallo specialista di fiducia a causa dei forti dolori all'occhio operato, tanto che, in data 19 novembre, si recava all'osservazione dei sanitari del [REDACTED] del P.O. per forte dolore oculare e qui i sanitari diagnosticavano *ipertono oculare ed endoftalmite all'occhio sinistro*, per cui ne prescrivevano il ricovero urgente.

Verificata la sussistenza di endoftalmite, i sanitari mettevano in pratica le cure del caso che risultavano insufficienti, sicché veniva trasferito all' *CP_6* “ *CP_7* di Napoli dove rimaneva ricoverato dal 20/11/2012 fino al giorno 11/12/2012.

In seguito alle problematiche occorse, gli residuava la perdita del visus in occhio sinistro.

Riferisce ancora di essere stato sottoposto ad un secondo intervento chirurgico, a causa dell'errore commesso dai sanitari del P.O. di *Pt_2*, i quali non avevano provveduto immediatamente a somministrare le cure terapeutiche necessarie a scongiurare la grave infezione.

Si evidenzia che l'oggetto della presente controversia è la verifica del nesso causale e la valutazione del danno biologico da presunta responsabilità medica per le cure prestate al signor *Parte_1* presso [REDACTED] a seguito dell'avvenuto intervento chirurgico di cataratta all'occhio sinistro.

È pacifico che incombe sul paziente che agisce in giudizio nei confronti della struttura sanitaria, l'onere di dare prova dell'evento dannoso e della sussistenza del nesso di causalità fra tale evento e la condotta commissiva od omissiva dei sanitari. La riforma alla disciplina del risarcimento danni da responsabilità medica apportata dalla L. 24/17 *Parte_3*, ha qualificato la responsabilità della struttura sanitaria per i danni patiti dal paziente come responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218-1228 cc.

Ciò posto, in relazione al profilo dell'onere della prova, va rilevato come il paziente debba dare la prova della verificazione dell'evento dannoso, nonchè della sussistenza del nesso di causalità fra la condotta censurata ed il danno lamentato (Cass. n. 103454/21). Quindi, il danneggiato dovrà allegare la prova della violazione da parte del sanitario delle regole dell'arte medica, ma anche la prova che dalla condotta violativa posta in essere dal sanitario sia derivata una diretta lesione della propria salute.

Con ulteriore ordinanza n. 14702/21, la Corte di Cassazione ha confermato come nell'ambito della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inadempimento della prestazione professionale, il paziente che lamenta un danno sia tenuto ad allegare la circostanza dell'inadempimento della struttura sanitaria ed incomba su di esso l'onere di dare la prova

dell'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito, la c.d. causalità materiale.

Nel caso trattato, risulta dalla documentazione depositata in atti nonché dalle considerazioni medico-legali dei ccttuu nominati, che l'intervento eseguito dai sanitari dell'ospedale di *Pt_2* nei confronti del *Parte_1*, di estrazione del cristallino catarattoso con impianto di lente intraoculare, sia stato eseguito correttamente per quanto attiene la tecnica chirurgica attuata. Per quanto concerne, invece, il verificarsi dell'endofthalmitis acuta all'occhio sinistro, che è da considerarsi una complicanza dell'intervento, essa si è concretizzata a seguito di infezione intra-oculare di origine nosocomiale, poiché non sono state riscontrate diverse cause del suo insorgere, anche alla luce del fatto che non risulta documentata la pre-esistenza di un'infezione in epoca antecedente all'intervento. Inoltre, dal diario clinico non risultano documentate le procedure adottate dall'istituto sanitario al fine di prevenire l'insorgenza di un'infezione intra-oculare, sia in merito alla copertura antibiotica pre-operatoria e post-operatoria e neanche le procedure adottate al fine di adottare la maggiore asepsi possibile nel corso della degenza e dell'intervento. Ciò posto, considerato che in ambito civile, l'accertamento del nesso causale, va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere, appare evidente l'esistenza del nesso causale tra evento e condotta dei sanitari.

Infatti, il principio applicabile per ricondurre efficienza causale alla condotta del medico sull'evento è quello del "più probabile che non". In tal modo si delinea il modello di certezza probabilistica, in cui per ricostruire il nesso causale, occorre che l'ipotesi formulata vada verificata sulla base degli elementi disponibili nel caso concreto.

Nello specifico, la decisione di questo giudice si fonda essenzialmente sull'esito della consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui esistono elementi che indicano con certezza un rapporto causale tra il comportamento sanitario e l'evento dannoso.

Infatti, secondo quanto riportato dai cc.tt.uu., la complicanza accorsa all'attore è da ritenersi prevedibile, giacché una buona profilassi antibiotica pre-operatoria, intra-operatoria e post-operatoria, unitamente a idonee procedure, al fine di ottenere la maggiore asepsi possibile, consente di prevenire l'insorgenza della infezione intra-oculare acuta di origine nosocomiale. Ne discende che nel caso in esame, in assenza di riscontro documentale in ordine alla procedura

antibiotica eseguita nei confronti del *Parte_1* , si sia verificata una inadeguata prestazione sanitaria, tale da determinare una responsabilità dell'istituto sanitario convenuto.

La valutazione medico legale, alla quale sostanzialmente ci si riporta, indica: I.T.T. gg. 22, I.T.P. gg. 60 al 25 % e un danno biologico permanente del 25 %.

Tenuto conto delle valutazioni esposte dal ctu, alle quali questo giudice ritiene attenersi e con l'applicazione delle tabelle di Milano, il totale del danno ammonta ad €.99.056,00, di cui €. 94.801,00 per danno non patrimoniale risarcibile ed €. 4.255,00 per totale danno biologico temporaneo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, escluse le spese mediche da calcolare solo se documentate. Non ci sono i presupposti per una personalizzazione del danno biologico.

Per le motivazioni esposte, la domanda va accolta.

Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* nei confronti dell'*Controparte_1* , in persona del Direttore Generale, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 99.056,00,; oltre rivalutazione monetaria dall'evento fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate fino al soddisfo;
- 2) Condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in complessive €. 7.602,00, di cui €. 550,00 per spese ed €. 7.052,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed IVA come per legge con attribuzione al difensore antistatario;
- 3) Pone le spese di ctu a carico della parte soccombente.

Salerno, 7.11.24

Il gop

Dott.ssa Paola Corabi

